

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6404 del 06/12/2023
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA DANA MOTION SYSTEMS ITALIA SRL - REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6648 del 05/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sei DICEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.27763/2023

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl" – Reggio Emilia.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl**", avente sede legale e stabilimento in Comune di **Reggio Emilia – Via L. Brevini n.1** – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di progettazione costruzione, produzione e commercializzazione di componenti e apparecchiature meccaniche ed elettroniche di trasmissione di potenza acquisita agli atti di ARPAE con PG/128016 del 24/07/2023 e successiva integrazione acquisita in data 23/11/2023 al PG/199062;

Preso atto che la domanda di cui sopra è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi della D.G.R. 286/2005;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Tenuto conto che, relativamente alla matrice scarichi, la domanda di modifica di autorizzazione è stata presentata per l'aggiunta delle condense, derivanti dalla nuova cabina di resinatura e dalle due nuove camere bianche, alle acque reflue industriali già autorizzate con DET-AMB-2023-529 del 03/02/2023, che sono recapitate al punto di scarico S1 in pubblica fognatura;

Tenuto conto inoltre che nello stabilimento è presente un secondo punto di scarico S2, in corpo idrico superficiale, a cui afferiscono le acque meteoriche che insistono sul piazzale impermeabile esterno, adibito a parcheggio aziendale ed al transito degli automezzi addetti alle operazioni di carico e scarico della materia prima e del prodotto finito, le quali sono raccolte da una rete fognaria dedicata e, in considerazione delle ampie dimensioni del piazzale stesso e di possibili sversamenti accidentali che potrebbero verificarsi, sono trattate con un impianto di prima pioggia prima di essere recapitate nel Condotto Acquito Superiore;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- il nulla-osta allo scarico del Comune di Reggio Emilia, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e s.m.i., al PG/156145 del 14/09/2023, relativamente allo scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT011577 del 10/08/2023;
- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia PG/169223 del 06/10/2023 relativa alle emissioni in atmosfera;
- il parere di compatibilità urbanistica del Comune di Reggio Emilia con atto PG/156145 del 14/09/2023.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl**" ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via L. Brevini n.1**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi della D.G.R. 286/2005;
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-529 del 03/02/2023 adottata da ARPAE, che deve intendersi revocata.

3) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 – Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi della D.G.R. 286/2005;**
- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti

5) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artT.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013 .

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**DANA MOTION SYSTEMS ITALIA Srl**" è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione costruzione, produzione e commercializzazione di componenti e apparecchiature meccaniche ed elettroniche di trasmissione di potenza nell'impianto ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Via L. Brevini n.1** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.37 – CAMERA BIANCA (Fase di pulizia e incollaggio)
EMISSIONE N.38 – CAMERA BIANCA (Fase di saldatura)
EMISSIONE N.39 – CABINA DI RESINATURA ED ESSICCAZIONE
EMISSIONE N.40 – SALDATURA E MARCATRICE LASER
EMISSIONE N.41 – CALETTAMENTO CRIOGENICO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **21 Febbraio 2024** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **28 Febbraio 2024**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Il **consumo massimo teorico di solvente** riferita ad una attività lavorativa di 230 giorni/anno è di **5.576** Kg.

Valore Limite di Emissione Convogliata: applicazione/essiccazione 100 mgC/Nmc
Valore Limite di Emissione Diffusa: 25% di input annuale di solvente

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	MACCHINE UTENSILI E MAGNETOSCOPIO	33000	13	24	Nebbie d'olio	10	
E2	SBAVATRICI GRATOMAT	11000	13	24	Nebbie d'olio	10	
E3-E4	MACCHINE UTENSILI E LAVATRICI	33000 cad.	13	24	Nebbie d'olio Sostanze alcaline (Na2O) Fosfati (PO4) Ammoniaca (NH4)	10 5 5 5	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E5	GAMESA-VESTAS	2200	13	24	Nebbie d'olio	10	
E6	TRAGHETTATRICE LASER	350	8	24	Materiale Particellare NO2 Monossido di Carbonio	10 20 5	
E7÷E10	RICAMBI ARIA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E11-E12	RAFFREDDAMENTO COMPRESSORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione in quanto trattasi di aria non contaminata da inquinanti derivanti da ciclo produttivo					
E13÷E15	CALDAIE A METANO (1.413 kW cad.) PER USO CIVILE	1400 Cad.	13	24 h/g per 6 mesi anno	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	5 350 35	(*)
E16	SALDATURA AD ARCO ELETTRICO	1000	13	4	Materiale Particellare	10	
E17-E18	RICARICA BATTERIE PER CARRELLI ELEVATORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E19÷E21	ASPIRAZIONE ZONA MENSA E CUCINA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E22	TUNNEL DI LAVAGGIO	3500	14	21	Sostanze alcaline (Na2O) Fosfati (PO4) Ammoniaca (NH4)	5 5 5	
E23	CABINA DI VERNICIATURA	22000	14	21	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 100	
E24	CAPPE ASCIUGATURA FORNO	7000	14	21	COV (Come C-Tot)	< 100	
E25-E26	RAFFREDDAMENTO	22000 cad.	14	21	----	---	
E27	OLIATURA	9000	1	21	COV (Come C-Tot)	< 100	
E28	LOCALE TECNICO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E29	SALA PROVA PER RIDUTTORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E30	RICAMBIO ARIA DEPOSITO VERNICI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E31	PROVA BRUCIATURE	1000	14	1,5	Acido Nitrico (Come HNO3) Acido Cloridrico (Come HCl) COV (come C-Tot)	5 5 50	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E32	GRANIGLIATRICE PG	4800	14	21	Materiale Particellare	10	
E33	VASCA LAVAPEZZI	2500	13	1	COV (come C-Tot)	50	
E34	CABINA MANUALE RITOCCHI DI VERNICIATURA	10000	14	21	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 100	
E35	IDROPULTRICE A GASOLIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E36	RICARICA BATTERIE PER CARRELLI ELEVATORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E37	CAMERA BIANCA (Fase di pulizia e incollaggio)	300	14	24	COV (come C-Tot)	50	
E38	CAMERA BIANCA (Fase di saldatura)	300	14	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	10 100	
E39	CABINA DI RESINATURA ED ESSICCAZIONE	11500	14	24	SOV di cui Isocianati	200 5	
E40	SALDATURA E MARCATRICE LASER	3000	14	24	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	10 100	
E41	CALETTAMENTO CRIOGENICO	3500	14	24	----	----	

(*) I limiti di emissione per **il materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di utilizzo di metano o GPL. Per tali parametri la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo delle portate, del materiale particellare, delle nebbie d'olio, degli ossidi di azoto, ossidi di zolfo, del monossido di carbonio, delle sostanze alcaline, dei fosfati, dell'ammoniaca, dell'acido nitrico, dell'acido cloridrico, isocianati e dei COV (come C-Tot) devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all.2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	
(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Per gli impianti di combustione civili generanti le emissioni **E13÷E15** che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di combustione **E13÷E15**, devono essere dotati, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

4) La Ditta è tenuta a mantenere la registrazione di eventuali quantitativi di solvente recuperato e riutilizzato per la definizione di input annuale.

5) La Ditta dovrà:

- effettuare autocontrolli di verifica delle emissioni con periodicità almeno semestrale per l'emissione **E23-E24-E34** assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo.

- annualmente ed entro la data del **31/03** la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Per la compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12. Il piano di gestione dei solventi dovrà essere tenuto in Azienda a disposizione dei competenti organi di controllo.

- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo le emissioni **E23-E24-E34**.

- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:

- a) informa tempestivamente l'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;

- b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

6) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente frequenza:

- almeno semestrale per le emissioni n.23 – 24 – 34 - 39;

- almeno annuale per l'emissione n.1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 16 – 22 – 27 – 31 – 32 - 33 - 37 - 38 - 40;

- almeno annuale e limitatamente al parametro ossidi di azoto per le emissioni n.13 – 14 – 15.

7) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

8) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

9) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

11) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

12) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

13) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

14) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/128016 del 24/07/2023 e successiva integrazione acquisita in data 23/11/2023 al PG/199062.

16) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.

La Ditta di occupa di lavorazione di riduttori. Nello stabilimento in oggetto sono presenti numerosi centri di lavoro atti alla lavorazione di particolari componenti e pezzi metallici, una linea verniciatura ed un reparto di magazzino. È altresì presente la sede legale con la relativa palazzina uffici.

La domanda di modifica è stata presentata per aggiungere alle acque reflue scaricate in pubblica fognatura, derivanti dal lavaggio attrezzature, dagli addolcitori, dall'impianto di osmosi inversa e dalle condense dei compressori installati nello stabilimento, già autorizzate, le condense derivanti dalla nuova cabina di resinatura e dalle due nuove camere bianche. Tali acque sono classificate, nel loro complesso, come acque reflue industriali e sono scaricate nella pubblica fognatura al punto S1. Nella medesima rete fognaria confluiscono inoltre le acque reflue domestiche dei servizi igienici degli uffici e spogliatoi e del locale cucina/mensa presente nel fabbricato.

Le acque che derivano dal ciclo produttivo aziendale, quali acque di lavaggio pezzi metallici all'interno di lavatrici e/o cabine di lavaggio, sono raccolte e smaltite come rifiuto.

Prima dello scarico nella pubblica fognatura, i reflui sono trattati tramite decantazione e disoleatura.

L'approvvigionamento idrico è da acquedotto.

La planimetria di riferimento è la Tavola allegata alla domanda di modifica dell'AUA acquisita con PG/128016 del 24/07/2023.

Prescrizioni:

1. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **18 m³**;
2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **4200 m³**;
3. I reflui in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, devono rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi Sospesi Totali	1000
BOD ₅	500
COD	1000
Fosforo totale	40

4. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la

determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.

6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI S.p.a.), tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 3.

Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 - Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi della D.G.R. 286/2005;

Il presente allegato fa riferimento al punto di scarico S2, in corpo idrico superficiale, delle acque di prima pioggia raccolte dal piazzale esterno impermeabile dello stabilimento.

La superficie delle aree esterne di pertinenza dell'azienda è 82.000 m², di cui:

- sup. impermeabili scoperte (piazzali): 19.500 m²
- sup. coperture (es. tetti, tettoie): 30.000 m²
- sup. permeabili (aree verdi): 32.500 m²

La superficie esterna scoperta di pertinenza dello stabilimento è adibita al parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, compresi quelli al servizio dell'attività dell'Azienda, nonché al transito degli automezzi anche pesanti connessi alle attività svolte. In ambiente esterno non sono svolte lavorazioni salvo il carico e lo scarico della materia prima e del prodotto finito. Tuttavia, pur non evidenziandosi nel piazzale zone direttamente assoggettabili ad attività di dilavamento ai sensi della DGR 286/05, la Ditta, a scopo cautelativo, considerate anche le ampie dimensioni delle superfici impermeabili di cui trattasi (19.500 m²), ha ritenuto opportuno installare un impianto di trattamento dei reflui di prima pioggia provenienti dall'intera superficie del piazzale e dal parcheggio. Inoltre, al fine di individuare chiaramente le aree maggiormente soggette a possibili fenomeni di sversamenti accidentali, la Ditta ha aggiornato e trasmesso, con nota acquisita al PG/21135 del 09/02/2022, un Piano di Gestione delle aree impermeabili scoperte dello stabilimento.

Il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia è costituito da:

- Pozzetto scolmatore acque di prima pioggia.
- Vasca di prima pioggia di capacità totale 113 m³. Dopo 48/72 ore si attiva la pompa sommersa da 3 litri/secondo per la successiva immissione al disoleatore. E' presente il sensore di pioggia.
- Disoleatore da 3 m³ con filtro a coalescenza.
- Pozzetto ispezione.

Le acque meteoriche delle coperture (30.000 m²) sono immesse in acque superficiali con rete dedicata.

Il punto di recapito finale dei reflui è il Condotto Acquito Superiore di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

La planimetria di riferimento è la Tavola denominata "Planimetria reti e scarichi idrici", datata gennaio 2021, acquisita agli atti al PG/21135 del 09/02/2022

Prescrizioni:

1. La ditta deve realizzare l'intervento conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.

3. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
4. Le caratteristiche dello scarico a valle del trattamento con impianto di depurazione, dovranno comunque rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 , Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 in relazione ai parametri SST, COD, e Idrocarburi totali.
5. Dovrà essere effettuato, con cadenza almeno annuale, un campione rappresentativo delle acque di prima pioggia, la cui analisi attesti la conformità dello scarico con la Tabella di riferimento in relazione ai parametri significativi, su un campione prelevato con campionamento medio-composito della durata di 3 ore, oppure di durata inferiore qualora lo scarico sia di durata inferiore alle 3 ore.
6. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.
7. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48–72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore, con una portata pari a quella dichiarata nel progetto in l/sec;
8. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto.
9. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi della vasca di prima pioggia e dell'impianto di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs.152/06 – Parte Quarta. La ditta prima dell'attivazione dello scarico dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Deve essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore. Il punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, risulta per lo stato attuale il rispetto dei limiti assoluti di immissione presso le posizioni oggetto di misura e il rispetto del criterio differenziale alle più vicine abitazioni individuate. L'analisi previsionale mostra per lo stato futuro un quadro invariato confermando il rispetto dei limiti di legge presso i ricettori esaminati, a confine ed abitativi. L'intervento risulta pertanto acusticamente compatibile con i limiti previsti alla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.